

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N° 42 del 30/04/2021*

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 14:40 , nella videoconferenza si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>		<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	MALAVASI ILENIA	X		10	OLEARI MARIA CHIARA	X	
2	BAGNOLI SILVIA		X	11	PERNARELLA MAURO		X
3	CATELLANI MARTINA	X		12	ROVESTI RICCARDO	X	
4	CHIESSI MARCO	X		13	SACCHETTI MARCO	X	
5	GHIRELLI ILARIA	X		14	SANTINI MONICA	X	
6	GIOVANNINI STEFANO	X		15	SASSI ERIK	X	
7	GOCCINI SAMUELE	X		16	SETTI GIANCARLO	X	
8	MORA SIMONE		X	17	ZACCARELLI HAINGONIRINA	X	
9	NICOLINI GIANLUCA	X					

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario Stefano Gandellini.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presiente del Consiglio Maria Chiara Oleari

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri:CHIESSI MARCO, GIOVANNINI STEFANO, SANTINI MONICA

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

**VISTO** il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;



**CONSIDERATO** che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** il nuovo Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 febbraio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PRESO ATTO** che:

- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020” ha disposto la proroga dell’emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;

**CONSIDERATO CHE** a seguito dei succitati provvedimenti sono state disposte le sospensioni temporanee o limitazioni allo svolgimento di molte attività commerciali, pubblici esercizi, associazioni o attività artigianali legate a servizi alla persona;

**VISTO** il comma 3 dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI) che per le utenze non domestiche dispone la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

**RAVVISATA** la necessità:

- di prevedere delle riduzioni per l’anno 2021 a favore delle utenze non domestiche che, per effetto delle disposizioni adottate per l’emergenza epidemiologica, hanno sospeso o limitato la loro attività temporaneamente sulla base dell’appartenenza delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

- di prevedere la possibilità da parte dell'Amministrazione di deliberare ulteriori riduzioni per far fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, anche successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

- di prorogare per l'anno 2021 la scadenza della prima rata affinché le riduzioni alle utenze non domestiche possano essere riconosciute in sede di emissione della rata di acconto anno 2021;

si propongono al Consiglio Comunale le seguenti integrazioni e modificazioni al Regolamento:

a) inserimento all'art. 9- Ulteriori riduzioni ed esenzioni – dei commi 9 e 10 nel seguente modo:

“9. Per il solo anno 2021 vengono riconosciute:

a) una riduzione del 100% dal 01/01/2021 al 30/06/2021 della quota fissa e della quota variabile, a favore delle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. n. 158/99:

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto – ad esclusione di associazioni di categoria, uffici pubblici e altre sedi adibite a uffici;

2 Cinematografi e teatri;

4 Distributori di Carburanti e Impianti Sportivi - limitatamente ai soli impianti sportivi;

7 Alberghi con ristorante;

8 Alberghi senza ristorante;

11 Uffici, agenzie – limitatamente alle sole agenzie di viaggio;

la riduzione comporta, per lo stesso periodo, la riduzione del numero di vuotamenti minimi, ma saranno comunque addebitati gli svuotamenti effettuati;

b) una riduzione del 100% dal 01/01/2021 al 30/06/2021 della quota variabile, e la riduzione del 100% dal 01/02/2021 al 30/04/2021 della quota fissa, a favore delle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. n. 158/99:

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

24 Bar, caffè, pasticceria;

La riduzione comporta, per il periodo dal 01/02/2021 al 30/04/2021, la riduzione del numero di vuotamenti minimi, ma saranno comunque addebitati gli svuotamenti effettuati;

c) una riduzione del 100% dal 01/01/2021 al 30/06/2021 della quota variabile non legata alla misurazione puntuale a favore delle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. n. 158/99:

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli



- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

10. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Tali riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale all'interno della delibera di approvazione delle tariffe annuali o, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.”

b) modificazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 13 – Riscossione – nel seguente modo:

“a) 31 maggio: è liquidato l'eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno; per il solo anno 2021 la scadenza è posticipata al 30/06/2021 per le sole utenze domestiche e al 15/09/2021 per le utenze non domestiche;”

**CONSIDERATO** che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha stabilito al 31 gennaio 2021 la scadenza utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno 13/01/2021, il quale per l'esercizio 2021 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;

**VISTO** il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha ulteriormente posticipato al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n.



267/2000 e ha disposto il termine di approvazione del regolamento TARI, nonché delle tariffe anno 2021, al 30 giugno 2021;

**PRESO ATTO** che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento o la delibera fanno riferimento;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.", con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

**CONSIDERATO** che l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione prevede: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)";

**PRESO ATTO** degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**VISTO** il parere dei revisori dei conti;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

Intervengono:

Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi  
Giancarlo Setti – capogruppo Movimento 5 stelle  
Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico  
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco  
Marco Chiessi - consigliere Partito Democratico  
Ilenia Malavasi - sindaco

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti, all'unanimità;

### **DELIBERA**

1) di modificare, come indicato in premessa, gli artt. 9 e 13 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28.02.2019 e ss.mm. come segue:

a) inserimento all'art. 9- Ulteriori riduzioni ed esenzioni – dei commi 9 e 10 nel seguente modo:

“9. Per il solo anno 2021 vengono riconosciute:

a) una riduzione del 100% dal 01/01/2021 al 30/06/2021 della quota fissa e della quota variabile, a favore delle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. n. 158/99:

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto – ad esclusione di associazioni di categoria, uffici pubblici e altre sedi adibite a uffici;

2 Cinematografi e teatri;

4 Distributori di Carburanti e Impianti Sportivi - limitatamente ai soli impianti sportivi;

7 Alberghi con ristorante;

8 Alberghi senza ristorante;

11 Uffici, agenzie – limitatamente alle sole agenzie di viaggio;

la riduzione comporta, per lo stesso periodo, la riduzione del numero di vuotamenti minimi, ma saranno comunque addebitati gli svuotamenti effettuati;



CITTÀ DI  
CORREGGIO

- b) una riduzione del 100% dal 01/01/2021 al 30/06/2021 della quota variabile, e la riduzione del 100% dal 01/02/2021 al 30/04/2021 della quota fissa, a favore delle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. n. 158/99:

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

24 Bar, caffè, pasticceria;

La riduzione comporta, per il periodo dal 01/02/2021 al 30/04/2021, la riduzione del numero di vuotamenti minimi, ma saranno comunque addebitati gli svuotamenti effettuati;

- c) una riduzione del 100% dal 01/01/2021 al 30/06/2021 della quota variabile non legata alla misurazione puntuale a favore delle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. n. 158/99:

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

10. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Tali riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale all'interno della delibera di approvazione delle tariffe annuali o, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.”

- b) modificazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 13 – Riscossione – nel seguente modo:

“a) 31 maggio: è liquidato l'eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno; per il solo anno 2021 la scadenza è





CITTÀ DI  
CORREGGIO

posticipata al 30/06/2021 per le sole utenze domestiche e al 15/09/2021 per le utenze non domestiche;”

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2021;
- 3) di allegare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato, nel testo allegato sub A);
- 4) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI, sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2021 come disposto dall’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti, all’unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio  
Maria Chiara Oleari

Segretario  
Stefano Gandellini

(atto sottoscritto digitalmente)